

Comune di Bovezzo



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21-04-2022

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Importi delle Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 - Fruibilità di spazi ed Aree pubbliche
- Art. 6 - Individuazione Aree urbane di cui all'art. 9 della legge n°48/2017
- Art. 7 - Luminarie
- Art. 8 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 9 - Atti vietati su suolo Pubblico
- Art. 10 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Art. 11 - Aeromodelli e Droni

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.12 - Marciapiedi e Portici
- Art.13 - Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle Aree
- Art.14 - Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazione abusiva
- Art.15 - Operazioni di vuotatura e spurgo pozzi neri
- Art.16 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art.17 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art.18 - Sgombero neve
- Art.19 - Pulizia fossati
- Art.20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art.21 - Esposizione dei panni e dei tappeti

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art.22 - Spazi verdi riservati al riposo, studio, osservazione della natura
- Art.23 - Prescrizioni di salvaguardia
- Art.24 - Abbattimenti in luoghi privati
- Art.25 - Abbattimenti in luoghi pubblici
- Art.26 - Capitozzatura degli alberi
- Art.27 - Impianti in sostituzione
- Art.28 - Raccolta di funghi, frutti di bosco, esemplari a scopo scientifico
- Art.29 - Avvertenze al Pubblico
- Art.30 - Rami e siepi
- Art.31 - Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde (di cui agli articoli precedenti)
- Art.32 - Colture
- Art.33 - Acque
- Art.34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.35 - Contributi Volontari
- Art.36 - Aree per i cani
- Art.37 - Oggetti Mobili

Art.38 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
Art.39 - Accensione dei fuochi

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUIETE E DEL DECORO PUBBLICO

Art.40 - Utilizzo strumenti Musicali
Art.41 - Attività produttive ed edilizie rumorose
Art.42 - Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro pubblico.
Art. 43 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
Art. 44 - Uso dei dispositivi antifurto
Art. 45 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
Art. 46 - Depositi esterni
Art. 47 - Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO 6 - ANIMALI

Art. 48 - Custodia e tutela degli animali
Art. 49 - Animali
Art. 50 - Canidi
Art. 51 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
Art. 52 - Accumulo temporaneo di letame ed altri materiali palabili e utilizzo di effluenti di allevamento (Regolamento regionale 4 Gennaio 2016, N 1 regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari)

TITOLO 7 - POLIZIA ANNONARIA

Art. 53 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
Art. 54 - Attività di vendita in forma itinerante
Art. 55 - Occupazione per esposizione di merci
Art. 56 - Bevande in contenitori di vetro
Art. 57 - Interventi per contrastare l'abuso di alcool da parte di minorenni
Art. 58 - Targhetta dell'amministratore di condominio

TITOLO 8 - VARIE

Art. 59 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità
Art. 60 - Prevenzione del fenomeno del "Bullismo" e del "Cyber bullismo"
Art. 61 - Raccolta di materiali e vendite di beneficenza
Art. 62 - Accattonaggio
Art. 63 - Artisti di strada
Art. 64 - Divieto di campeggio libero
Art. 65 - Bagni
Art. 66 - Contrassegni del comune
Art. 67 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale
Art. 68 - Attività sottoposte ad autorizzazione
Art. 69 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 70 - Divieti Generali
Art. 71 - Veicoli a Motore
Art. 72 - Velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura e similari
Art. 73 - Norma Generale

TITOLO 9 - SANZIONI

Art. 74 - Sanzioni amministrative

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - Entrata in vigore

Art. 76 - Norma Finale

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3) Quando nel testo degli articoli ricorre il termine: "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, alle Guardie delle Associazioni, muniti di decreto prefettizio art. 133 e 138 del T.U.L.P.S., delegate dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000 che recita: *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari"*.

2) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2, dell'articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità, tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dagli artt. 9, 55, 63, 65, 68 del presente Regolamento.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:

- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
- le aree adiacenti al cimitero e ai luoghi di culto;
- le aree adiacenti il centro diurno anziani;
- le aree adiacenti gli ambulatori medici e farmacie;
- parco "2 Aprile";
- parco "Giudici";
- parco di via Canossi;
- parco di via Collodi;
- casa della natura;
- tutte le aree adibite a verde pubblico.

2) La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

3) Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, tale articolo recita:

"1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto)".

Art. 7 – Luminarie

1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente Ufficio Tecnico almeno 30 giorni prima dell'inizio del montaggio sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione dovrà essere indicata la durata di installazione delle stesse.

2) Negli allestimenti delle luminarie possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà, è altresì vietato l'utilizzo dei pali a sostegno delle telecamere di videosorveglianza e della segnaletica stradale verticale nonché degli impianti semaforici.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e/o velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune, ufficio Tecnico, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI;

5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore, ufficio Tecnico, le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.

7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti relativi alle luminarie, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

8) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 8 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 9 - Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a. lavare i veicoli;
- b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. (Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere);

- c. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- d. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- e. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- f. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- g. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti. Non rientra in tale fattispecie l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo poiché è vigente l'art. 232 bis del D.Lgs n. 152/2006.

2) E' fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di vetro. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

4) La violazione di cui al comma 1, lettera g), comporta una sanzione amministrativa come da regolamento smaltimento rifiuti C.C. 24 del 27/04/2016 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 10 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1) Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree individuate all' art. 6 del presente regolamento.

2) Al di fuori delle aree suindicate, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura.

3) E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Bovezzo in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

4) E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.

5) In occasione dei festeggiamenti del Capodanno per la vendita e l'impiego di fuochi pirotecnici, petardi e botti dovranno essere **osservate le seguenti disposizioni:**

A) vendita negli esercizi commerciali abilitati:

- è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori;
- in caso di accertata inosservanza, oltre alle sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, valutata la gravità dell'infrazione commessa, l'amministrazione Comunale potrà disporre, il divieto di prosecuzione della vendita dei prodotti pirotecnici, per il corrente anno;

B) vendita su area pubblica:

- **È TASSATIVAMENTE VIETATO il commercio in forma itinerante** di artifici pirotecnici in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare;
- **È TASSATIVAMENTE VIETATO far esplodere fuochi d'artificio, botti e/o petardi di qualsiasi tipo:**
- in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo e per le iniziative preorganizzate, i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;
- all'interno di asili, scuole, comunità varie, uffici pubblici;
- presso tutti i ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.), nonchè entro un raggio di 500 metri da tali strutture;
- in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, per il periodo di cui al precedente punto
- Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine.

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché un'occasione di allegria e di divertimento generale, non debba, in nessun modo, essere funestata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare;

I prodotti andranno acquistati esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro;
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Per la vendita negli esercizi commerciali abilitati:

- è consentita la vendita esclusivamente nel rigoroso rispetto e dei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00** fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 11 - Aeromodelli e droni

1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni.

Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici e nelle aree individuate all' art. 6 del presente regolamento. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

TITOLO 3 NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 - Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a. Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46 CdS.
- c. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 13 - Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.

2) I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.

3) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

4) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

5) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1)

7) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

8) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

10) In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

11) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

12) Le violazioni di cui ai commi 3 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

13) Le violazioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 14 - Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della

popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 15 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata, qualora la stessa non si configuri come reato ambientale normato dalle vigenti leggi.

Art. 16 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice penale e dal Regolamento Per La Disciplina Degli Impianti Di Pubblicità, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c. danneggiare, imbrattare, manomettere o comunque deturpare, spostare, panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, cestini, giochi, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 17 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento igiene e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali ad uso commerciale, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale si affaccia.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o sui marciapiedi stessi.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennanti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni dell'art. 18 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo-del ripristino dei luoghi.

Art. 19 - Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, utilizzatori e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile **entro il 30 aprile** e per il periodo autunnale **entro il 30 settembre**.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3) La violazione dell'art. 20 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 21 - Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo e/o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO 4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 22 - Spazi verdi riservati al riposo, studio, osservazione della natura

1) Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 23 - Prescrizioni di salvaguardia

1) Gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 Centimetri, misurato a MT1,5 dal suolo, e gli arbusti con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 10 Centimetri, devono essere rigorosamente tutelati.

2) Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 Centimetri di diametro gli alberi e gli arbusti piantati in sostituzione di altri.

3) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

4) In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio Comunale, possono essere imposti con apposito provvedimento il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice Civile.

5) Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'amministrazione comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 24 - Abbattimento in luoghi privati

1) Coloro che intendono procedere all'abbattimento di piante aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo, devono presentare una domanda in carta libera all'amministrazione comunale nel quale devono essere descritte e/o allegate:

- a. Caratteristiche della pianta
- b. Motivazioni dell'abbattimento
- c. Documentazione fotografica
- d. Se sussistono reali condizioni di pericolo
- e. Se accertata una condizione di patologia degenerativa irreversibile
- f. Opportuna documentazione agronoma
- g. Per danni evidenti accertati per:
 - Manufatti
 - Pavimentazioni
 - Box interrati
 - Muri di cinta
 - altro

Sono naturalmente fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli, idrogeologici, monumentale e paesaggistici.

Art. 25 - Abbattimento in luoghi pubblici

- 1) Deve essere accertato e certificato da un agronomo:
- a. uno stato di pericolo o danno del permanere dell'alberatura;
 - b. una condizione patologica degenerativa irreversibile.

Art. 26 - Capitozzatura degli alberi

- 1) La capitozzatura, ovvero il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie in prossimità di questo, **SONO VIETATE**.
- 2) Eventuali deroghe possono essere concesse e saranno considerati abbattimenti, quindi assoggettate di cui al precedente articolo.

Art. 27 - Impianti in sostituzione

- 1) In caso di abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo abbattuto, il richiedente deve mettere a dimore un'altra pianta, anche in diversa

allocazione, scegliendo prioritariamente tra le essenze autoctone e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico.

Art. 28 - Raccolta di funghi, frutti di bosco, esemplari a scopo scientifico

1) La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Art. 29 - Avvertenze al pubblico

1) Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Art. 30 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 31 - Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

1) Le forme d'uso degli spazi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme di cui al presente regolamento che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- a. colture;
- b. gioco;
- c. attività sportive;
- d. spazi per cani;
- e. attività ambulanti e di animazione.

Art. 32 - Colture

1) Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 22 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a **colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.**

Art. 33 - Acque

1) Nelle acque di fontane e ricomprese negli spazi di cui all'art. 22, sono vietate:

- a. l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- b. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
- c. l'introduzione di specie di animali acquatici;

Art. 34 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 35 - Contributi Volontari

1) L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario, previa formazione utilizzo macchinari, attrezzature e stipula assicurazione infortuni.

Art. 36 - Aree per i Cani

1) Le aree destinate all'attività motoria dei cani sono determinate con apposita deliberazione. Le aree di cui sopra nonché quelle nelle quali è impedito l'accesso sono indicate da appositi segnali, le "aree cani" sono delimitate da apposita recinzione ed individuate nei seguenti punti del territorio comunale:

- all'interno del Parco "2 Aprile";
- all'interno dell'area verde adiacente il Cimitero Comunale in via Camposanto;
- in via Le Brede angolo via C. Battisti;

2) Alle violazioni di cui al comma precedente vengono applicate le sanzioni previste con regolamento detenzione cani determina consiglio comunale n. 4 del 14/01/2010, modificato con delibera di consiglio comunale n. 70 del 29/12/2016.

Art. 37 - Oggetti mobili

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 38 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione dell'art. 38 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 39 - Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

1 bis) Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, è comunque proibita l'accensione di fuochi liberi di prodotti derivanti dal petrolio e inquinanti quali, a titolo puramente esemplificativo, oli minerali, combustibili per autotrazione, gomme di autoveicoli, ecc.

2) Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.

La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).

3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, salvo deroghe specifiche.

7) L'accensione dei fuochi all'aperto è soggetta alle disposizioni Regionali in materia di massimo rischio incendi boschivi e limitazione inquinamento atmosferico.

8) Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO 5 TUTELA DELLA QUIETE E DEL DECORO PUBBLICO

Art. 40 - Utilizzo di strumenti musicali

1) E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore **23,00** alle ore **08,00**, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo **o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.**

2) Dalle ore **23,00** alle ore **08,00** è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo **o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.**

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 41 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 dei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio e la domenica.

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 06.00.

5) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 08.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

6) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita. La violazione di cui al comma 6) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

Art. 42- Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano

1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

In particolare sono tenuti a:

a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;
b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza.

2) si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati al comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. Che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio:

-la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa;
-l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009.

3) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett.a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

Art. 43 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video game e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore **23,00** e fino alle ore **08,00** del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 44 - Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo **da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.**

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di

convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) Le violazioni dell'art. 44 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 45 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite, vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni dell'art. 45 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 46 - Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici se non protetti da apposite coperture.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione ai sensi del C.d.s. D.Lvo 285/92 ed eventuali normative Regionali vigenti in materia.

TITOLO 6 ANIMALI

Art. 48 - Custodia e tutela degli animali

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- b. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- c. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) E' vietato lasciare circolare liberamente animali.

3) E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini

4) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate in prossimità delle aree stesse.

5) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.

6) E' vietato all'interno delle aree pubbliche effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.

7) E' vietato accedere alle aree adibite a verde pubblico con animali selvatici, anche se addomesticati.

8) All'interno delle aree adibite a verde pubblico è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.

9) E' vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere alla fauna presente nei parchi.

10) La violazione all'art. 48 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 49 - Animali

1) E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

2) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 50 - Canidi

1) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria nelle zone preposte per l'attività venatoria.

2) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

3) Tutti i proprietari e conduttori di cani, che conducono tali animali nei luoghi pubblici devono portare con se apposita attrezzatura, sacchetti o paletta, che consenta l'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dal cane.

L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza. Sono esentati dall'osservanza della norma i portatori di handicap che utilizzano cani da accompagnamento, impossibilitati alla raccolta delle deiezioni.

4) Tutti i proprietari o conduttori di cani, devono rimuovere i bisogni fisiologici dei propri animali dai marciapiedi, dai giardini pubblici e da tutte le aree pubbliche mediante apposita paletta o altro strumento idoneo ed evitare pregiudizio alla igiene urbana;

5) Gli escrementi o altri rifiuti dovranno essere racchiusi in appositi sacchetti e smaltiti nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani posizionati sul territorio;

6) Sono esentati dall'osservanza dei commi 4 e 5 del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento;

7) E' vietato nelle aree verdi condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali;

8) Il personale preposto ai controlli può, qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco dei cani;

9) I cani devono comunque essere, ai sensi del Regolamento Comunale Detenzione Cani determina consiglio comunale n. 4 del 14/01/2010, modificato con delibera di consiglio comunale n. 70 del 29/12/2016 muniti di museruola e con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 150;

10) All'interno delle aree giochi destinate ai bambini i cani non sono ammessi;

11) E' vietato introdurre cani nelle fontane;

12) Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia;

13) È fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani, abbandonando gli stessi in un qualsiasi luogo del territorio comunale;

14) Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino il riposo delle persone; Per quanto non previsto nel presente Regolamento di Polizia Urbana si rimanda al Regolamento Detenzione Cani determina consiglio comunale n. 4 del 14/01/2010, modificato con delibera di consiglio comunale n. 70 del 29/12/2016;

15) Le violazioni al presente articolo ed alle ordinanze ministeriali sulla conduzione e tenuta degli animali comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 51 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 52 - Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili e utilizzo di effluenti di allevamento

(Regolamento Regionale del 04 gennaio 2016 n. 1 Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole, piccole aziende agro-alimentari e successive modifiche e integrazioni)

1) L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

- a. letami;
- b. ammendanti commerciali e correttivi a norma del D.Lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;
- c. nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- d. substrato esausto della coltivazione di funghi.

2) L'autorità competente può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della L.R. 4/2007.

TITOLO 7 POLIZIA ANNONARIA

Art. 53 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate, pertanto, **È VIETATO**:

- Fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Art. 54 - Attività di vendita in forma itinerante

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

3) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri.

6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda

e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

9) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 previste dalla normativa vigente regionale e/o comunale.

Art. 55 - Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie previste per legge.

3) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo del ripristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

Art. 56 - Bevande in contenitori di vetro

1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:

- a. è vietata in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, compresi quelli su area pubblica, dalle ore 20:00 fino alla chiusura dell'esercizio di bevande alcoliche o meno contenute in bottiglie o confezioni di vetro;
- b. dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;

2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 57 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successive modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125 e l'obbligo della cessazione

dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

Art. 58 -Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra

4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 8 VARIE

Art. 59 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1) Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti.

La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza.

Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e del comportamento riparatorio, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- mediazione in ambito sociale e penale;
- mediazione inter familiare;
- interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
- sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto, cercando di ricomporre le situazioni di disagio e verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima.

I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengono le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività.

Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 60 - Prevenzione del fenomeno del "Bullismo" e "Cyberbullismo"

1) Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, due o più persone che, per petulanza o per altro biasimevole motivo, scherniscono ovvero offendono l'onore o il decoro di una persona minore degli anni diciotto, soggiacciono, in concorso ex art. 5 l. 689/1981, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 61 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

5) Le violazioni di cui all'art. 62 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 62 - Accattonaggio

1) È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

3) È vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di anziani, minori, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale, tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;

4) È vietato porre in essere forme di accattonaggio sdraiandosi al suolo o occupando con oggetti e/o attrezzature il suolo pubblico;

5) Le violazioni di cui ai commi 1,2,3,4 comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 63 - Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 27 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:

- davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.

3) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

4) La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

Art. 64 - Divieto di campeggio libero

1) Fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 65 - Bagni

1) Il divieto di balneazione nei torrenti, canali e stagni è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 66 - Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 67 - Turbativa al decoro e alla circolazione stradale

1) E' vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. E' altresì vietato ogni comportamento finalizzato all'esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze.

2) La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 68 - Attività sottoposte ad autorizzazione

1) Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- a. installazione di strutture fisse al suolo;
- b. organizzazione di gare sportive;
- c. attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- d. raccolta di semi, frutti, infiorescenze, potatura e piantumazione;

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 23,30.

Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora.

- Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 23,30.

Eventuali deroghe sono autorizzate con apposite delibere di Giunta.

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata

Art. 69 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1) Fatti salvi i termini richiesti dal normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 70 - Divieti Generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- 1) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- 2) disturbare con grida e/o rumori di ogni genere; utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore **23,00 salvo deroghe specifiche;**
- 3) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 4) soddisfare le proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 5) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
- 6) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
- 7) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
- 8) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- 9) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
- 10) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio ivi compresi i laghetti;
- 11) Servirsi delle fontane o dei laghetti **per lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale**, per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
- 12) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
- 13) Le violazioni di cui all'art. 71 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita ed eventuale ripristino dei luoghi.

Art. 71 - Veicoli a Motore

- 1) Nelle aree adibite a verde pubblico è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.
- 2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi.

- 3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
- 4) veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
- 5) Le violazioni di cui all'art. 72 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita ed eventuale ripristino dei luoghi.

Art. 72 - Velocipedi, Pattini a rotelle, Monopattini, Acceleratori di andatura e similari

- 1) Ciclisti e pattinatori ove consentito dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.
- 2) Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, se non regolamentate dal Codice della Strada, in tal caso verrà applicato l'articolo del C.d.s. relativo alla particolare infrazione. In ogni caso dovrà essere cessata immediatamente dell'attività non consentita.

Art. 73 -Norma Generale

- 1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

TITOLO 9 SANZIONI

Art. 74 - Sanzioni amministrative

1)La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

- 1) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 2) Per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, commesse dalle persone ex art. 2 l. 689/1981, la sanzione si applica quando nei due anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento di cui al comma 6, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa norma.
- 3) All'atto dell'accertamento di una violazione alle norme contenute nel presente regolamento, a carico di una delle persone ex art. 2 l. 689/1981 (autore materiale della violazione), il verbalizzante redige

sommario processo verbale dell'accaduto. Il verbale è notificato a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

TITOLO 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75- Entrata in vigore, abrogazioni

Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 76 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.